



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



## *Registro dei titolari effettivi:*

Obbligo di comunicazione dei dati al Registro delle Imprese da parte delle società di capitali, fondazioni e trust

Dott. Antonio Fortarezza

Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

# 1

## Il titolare effettivo e i criteri per la sua individuazione



## I concetti e l'impostazione normativa

Art. 1, comma 2, lett. pp, D.lgs. 231/2007

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Art. 20, Art. 22, D.lgs. 231/2007

CRITERI PER INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO NEI SOGGETTI DIVERSI  
DALLE PERSONE FISICHE

Art. 19, comma 1, lett a), D.lgs. 231/2007

MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



## La definizione di titolare effettivo

Art. 1,  
comma 2,  
lett. pp,  
D.lgs.  
231/2007

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, **in ultima istanza**, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

Direttiva  
(UE)  
2015/849  
del 20  
maggio 2015

la persona o le persone fisiche che, **in ultima istanza**, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività.

### IN ULTIMA ISTANZA

- Stare sopra
- Dopo molto discutere
- A conti fatti
- Alla fine dei conti
- In ultima analisi



## I criteri per la determinazione della titolarità effettiva

### NELLE SOCIETA' DI CAPITALI

1	<p>Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:</p> <p>a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;</p> <p>b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.</p>
2	<p>Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:</p> <p>a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;</p> <p>b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;</p> <p>c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.</p>
3	<p>Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.</p>

TPD

TPI

TCM

TCE

TVC

TRA



## I criteri per la determinazione della titolarità effettiva

### NELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

<b>1</b>	<p>Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) i fondatori, ove in vita;</li><li>b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;</li><li>c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.</li></ul>
----------	--

### NEL TRUST

<b>1</b>	<p>Cumulativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Costituente o i costituenti;</li><li>Fiduciario o fiduciari;</li><li>Trustee;</li><li>Guardiano o guardiani;</li><li>Altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti;</li><li>Dei beneficiari o classe di beneficiari</li><li>Delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust;</li><li>Qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.</li></ul>
----------	--



## I criteri per la determinazione della titolarità effettiva

**IN TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI (no società di capitali, no persone giuridiche private, no trust)**

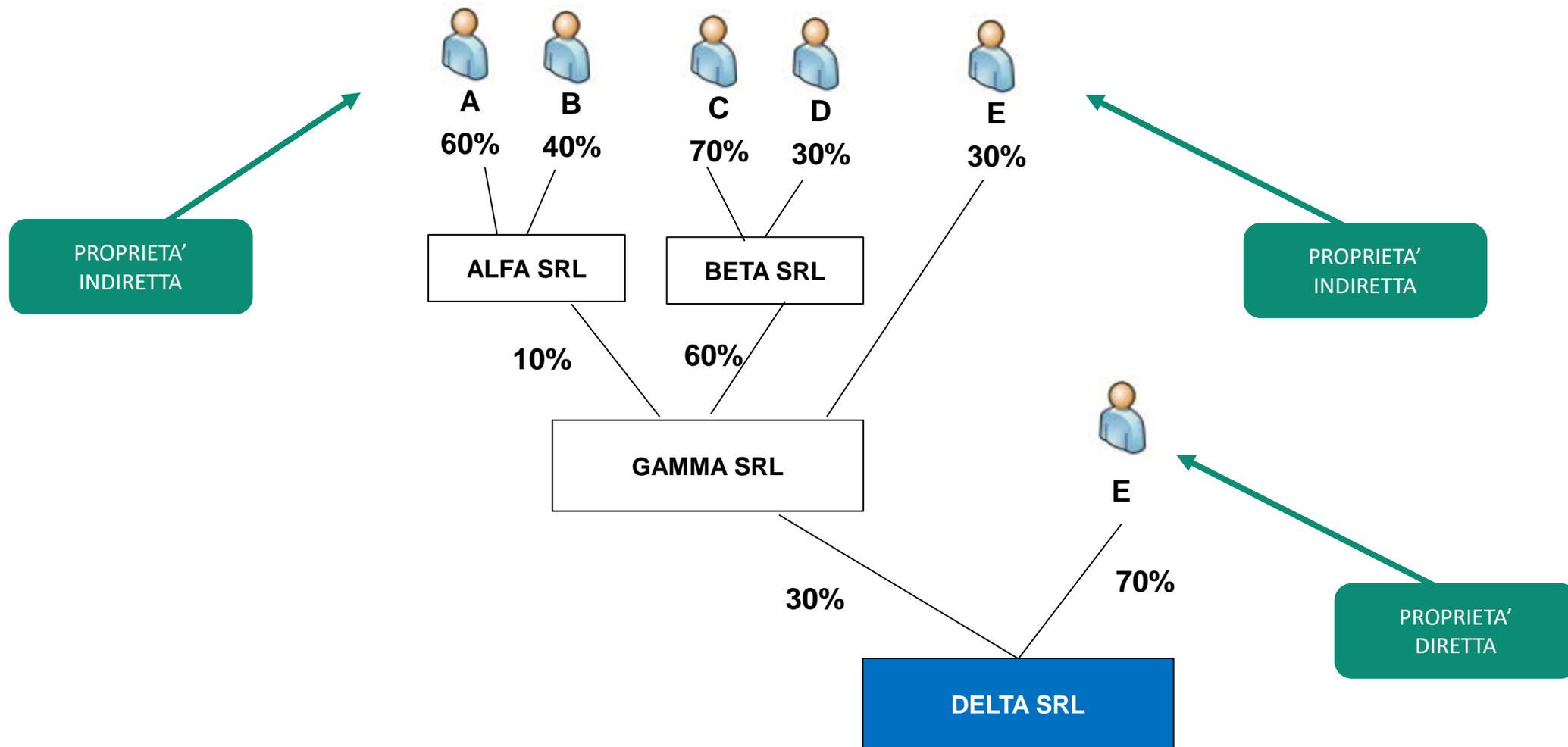
<b>1</b>	Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
<b>2</b>	Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
<b>3</b>	Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

# 2

## Proprietà diretta, indiretta e catena di controllo



## Le indicazioni di proprietà diretta e indiretta della titolarità di una partecipazione

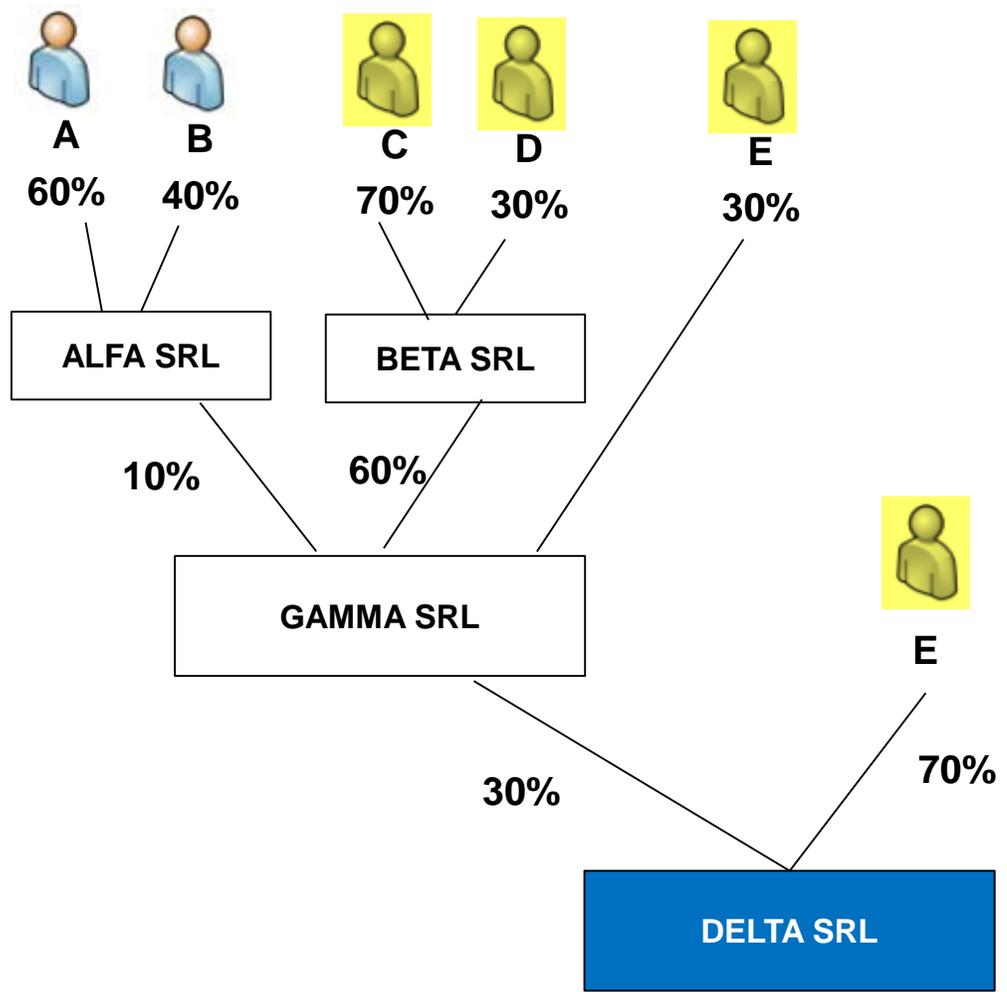




# Le indicazioni di proprietà diretta e indiretta della titolarità di una partecipazione

**BOTTOM UP**

Critério della percentuale superiore al 25% a tutti i livelli di proprietà



Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

2019



BANCA D'ITALIA

2019



Unione Europea

2020

assonime

2023

# 3

## I soggetti obbligati a trasmettere i dati e a comunicarne le variazioni e i tempi di esecuzione



## Il Decreto 11 marzo 2022, n. 55 che ha regolamentato il Registro dei Titolari effettivi

Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Il Decreto attuativo del Registro sulla titolarità effettiva previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 231/2007 emanato dal MEF di concerto con il MISE è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.121 in data **25 maggio 2022**

### PRIMO POPOLAMENTO DEL REGISTRO

il termine per la comunicazione del titolare effettivo, per le imprese, le persone giuridiche private, i trust e i mandati fiduciari già costituiti alla data del 9 ottobre 2023, è l'11/12/2023





PRESSO IL REGISTRO DELLE  
IMPRESE E' STATO ISTITUITO IL  
REGISTRO DEI DATI RELATIVI ALLA  
TITOLARITA' EFFETTIVA E SI  
COMPONE DI DUE SEZIONI



### SEZIONE AUTONOMA

Che contiene i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private.



### SEZIONE SPECIALE

Che contiene le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana.



## Gli enti obbligati alla comunicazione

### SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

#### Imprese dotate di personalità giuridica:

- a) società a responsabilità limitata;
- b) società per azioni;
- c) società in accomandita per azioni;
- d) società cooperative;
- e) società consortili
- f) società di mutuo soccorso



- Sedi secondarie di imprese estere;
- Società fallite;
- Società in liquidazione;
- Società che hanno depositato il bilancio finale di liquidazione ma non ancora cancellate;

#### Persone giuridiche private:

- a) Associazioni (**con personalità giuridica**);
- b) fondazioni;
- c) istituzioni di carattere privato;



- ETS con l'iscrizione al RUNTS (Registro Nazionale Terzo Settore);

#### Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali

#### Istituti giuridici affini al trust



- Mandato fiduciario Legge 1966/39;
- Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cc;



## Gli enti obbligati alla comunicazione

**Società in liquidazione:**

**Società cancellate prima del 11/12/2023 da Registro Imrese**

**imprese che si trovano in fallimento o liquidazione giudiziale, ovvero che sono state ammesse ad una delle altre procedure concorsuali regolate dalla legge fallimentare o dal codice della crisi di impresa**



- Obbligate al deposito



- Nessun obbligo

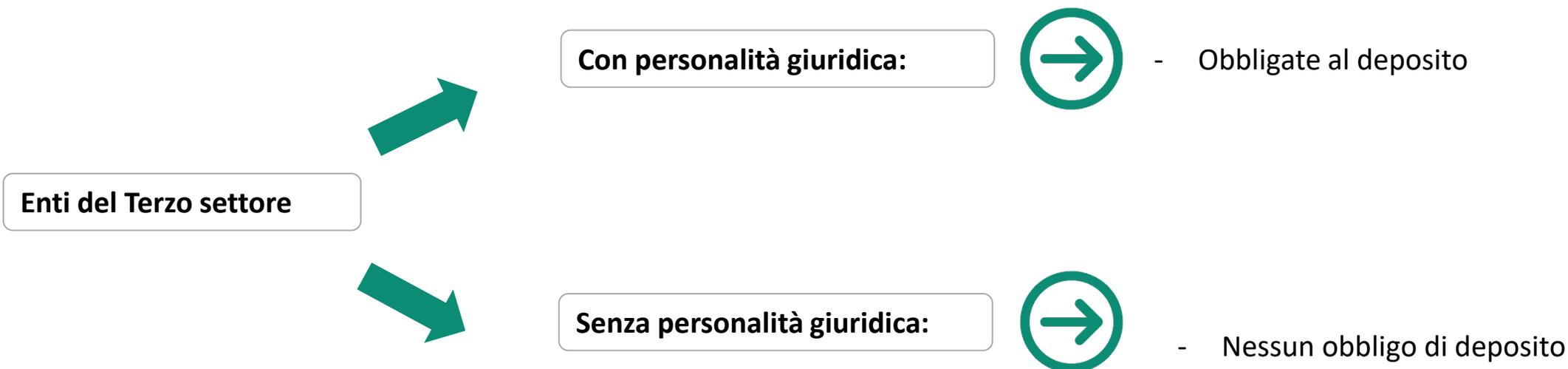


- Nessun esonero dall'obbligo di depositare i dati del titolare effettivo. I componenti **dell'organo amministrativo** delle società di capitali per le quali sia in corso una queste procedure, devono assolvere all'obbligo di comunicazione della titolarità effettiva

**Nessun obbligo ricade sul curatore della procedura di fallimento o liquidazione giudiziale, né sugli organi delle altre procedure concorsuali**



## Gli enti obbligati alla comunicazione



### Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Possono iscriversi al RUNTS le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le reti associative, **le associazioni riconosciute** o non riconosciute, le società di mutuo soccorso che non hanno l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante



## Gli enti obbligati alla comunicazione

### Enti del Terzo settore

**Associazioni Sportive Dilettantistiche con personalità giuridica:**



- Obbligate al deposito

**Associazioni Sportive Dilettantistiche Senza personalità giuridica:**



- Nessun obbligo di deposito

(Siano esse iscritte nei registri prefettizi o nel registro RUNTS)



## Gli esecutori dell'obbligo

**Imprese dotate di personalità giuridica:**



- Gli amministratori

**Persone giuridiche private:**



- il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione

**Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali**



- Il fiduciario di trust (trustee) o di istituti giuridici affini

**Istituti giuridici affini al trust**



## I termini relativi alla comunicazione dei dati al registro dei titolari effettivi

### PRIMA COMUNICAZIONE

**11 DICEMBRE 2023**

**(per i per le imprese, le persone giuridiche private, i trust e i mandati fiduciari già costituiti alla data del 9/10/2023)**

### COSTITUZIONE DI IMPRESE CON PG E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

**ENTRO 30 GIORNI**

Dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese

### COSTITUZIONE DI TRUST

**ENTRO 30 GIORNI**

Dalla data della costituzione

### VARIAZIONI E AGGIORNAMENTO

**ENTRO 30 GIORNI**

Dalla data del compimento dell'atto di variazione

### CONFERMA ANNUALE

**ENTRO 12 MESI**

Dalla prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma (le società di capitali possono confermare in sede deposito bilancio annuale)



## I dati e le informazioni da comunicare

Soggetti	Dati e informazioni oggetto di comunicazione Art. 4 Decreto 55/2022
<b>Imprese dotate di personalità giuridica</b> <b>Persone giuridiche private</b> <b>Trust</b> <b>Istituti giuridici affini al trust</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I dati delle persone fisiche indicate come titolari effettivi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– nome e cognome;</li> <li>– luogo e data di nascita;</li> <li>– residenza anagrafica o domicilio (se diverso dalla residenza);</li> <li>– cittadinanza;</li> <li>– codice fiscale;</li> </ul> </li> <li>• Eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva (<b>Controinteressati</b>);</li> <li>• Indicazione di un indirizzo di <b>posta elettronica</b> per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo nella qualità di controinteressato</li> <li>• La dichiarazione, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni penali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.</li> </ul>
<b>Imprese dotate di personalità giuridica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entità della partecipazione (Caso Art. 20, comma 2, Dlgs. 231/2007);</li> <li>– Modalità di esercizio del controllo (Caso Art. 20, comma 3, Dlgs. 231/2007);</li> <li>– Poteri di rappresentanza (Caso Art. 20, comma 5, Dlgs. 231/2007);</li> </ul>
<b>Persone giuridiche private</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La denominazione dell'ente;</li> <li>– La sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;</li> <li>– <b>L'indirizzo di posta elettronica certificata</b>;</li> <li>– Il codice fiscale dell'ente;</li> </ul>
<b>Trust</b> <b>Istituti giuridici affini al trust</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;</li> <li>– <b>La data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione</b> del trust o dell'istituto giuridico;</li> </ul>





**REQUISITI/CARATTERISTICHE**

<b>IMPRESSE CON PERSONALITÀ GIURIDICA - CODICI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE</b>	
<b>TPD</b>	PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE
<b>TPI</b>	PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE
<b>TCM</b>	CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA
<b>TCE</b>	CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA
<b>TVC</b>	ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETÀ'
<b>TRA</b>	TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE

<b>PERSONE GIURIDICHE PRIVATE – CODICI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE</b>	
<b>FND</b>	FONDATARE
<b>BNP</b>	BENEFICIARIO DELLA PERSONA GIURIDICA PRIVATA
<b>TRA</b>	TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE



**REQUISITI/CARATTERISTICHE**

<b>TRUST – CODICI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE</b>	
<b>CSA</b>	TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>FDA</b>	TITOLARE EFFETTIVO DI FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>GUA</b>	TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>DDA</b>	TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>BNA</b>	TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>TFA</b>	TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>CST</b>	COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>FDU</b>	FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>GUR</b>	GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>DDF</b>	SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>BNC</b>	BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>TFC</b>	ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE



**REQUISITI/CARATTERISTICHE**

<b>MANDATI FIDUCIARI – CODICI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE</b>	
<b>CSA</b>	TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>GUA</b>	TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>DDA</b>	TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>BNA</b>	TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>TFA</b>	TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>CST</b>	COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>GUR</b>	GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>DDF</b>	SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>BNC</b>	BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE
<b>TFC</b>	ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE

# 4

## Il titolare effettivo controinteressato all'accesso



## Il controinteressato

Il **controinteressato** è il titolare effettivo che dall'esercizio dell'accesso al registro dei titolari effettivi vedrebbero compromesso il diritto alla riservatezza.

CONDIZIONI



Soggetto esposto ad un rischio sproporzionato di:

- Frode
- Rapimento
- Ricatto
- Estorsione
- Molestia
- Violenza o intimidazione

Soggetto incapace o minore d'età

### CONTROINTERESSATO – CODICE DA UTILIZZARE E DESCRIZIONE

CTR

CONCRETA E DETTAGLIATA MOTIVAZIONE DEL CONTROINTERESSATO



## Il controinteressato

DOSSIER TITOLARE  
EFFETTIVO DELLE  
IMPRESE, DELLE  
PERSONE  
GIURIDICHE  
PRIVATE E DEI  
TRUST Art. 22,  
comma 1, e comma  
5, D.lgs. 231/2007

E' l'amministratore (rappresentante legale) che deve comunicare al Registro delle Imprese se il titolare effettivo è un controinteressato. Quindi lo deve chiedere al titolare effettivo quando ex art 22 acquisisce i dati della propria titolarità effettiva da conservare nello specifico dossier.

COLLEGIO  
SINDACALE  
(SINDACO)

Vigilanza sul rispetto dell'obbligo di ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.



## Il controinteressato – La procedura

In caso di accesso, la Camera di Commercio territorialmente competente trasmette la richiesta di accesso al controinteressato, **mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata**



**Entro dieci giorni dalla ricezione** della predetta comunicazione, il controinteressato all'accesso **può trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata**, una motivata opposizione



La Camera di commercio valuta caso per caso le circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato, che giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso,



Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, **entro venti giorni** dalla richiesta di accesso.

**In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto.**

# 5

## L'accreditamento da parte dei professionisti e i soggetti legittimati ad accedere e a consultare i dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi



## Chi può accedere per la consultazione dei dati al registro dei titolari effettivi?

### Autorità

### Soggetti obbligati D.Lgs. 231/07

### Altri soggetti

#### Senza limitazioni

- Ministero dell'economia e delle finanze
- Unità di informazione finanziaria
- Direzione investigativa antimafia
- Guardia di finanza in veste di Polizia Valutaria
- Direzione nazionale antimafia
- Autorità giudiziaria
- Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, esclusivamente nei limiti di tale finalità

I soggetti richiamati ex art. 3, tra cui tutti i professionisti aree economico/legali:

- **Commercialisti**
- **Avvocati**
- **Notai**
- **Consulenti del Lavoro**
- **Etc**

Ed in più altri soggetti quali:

- Banche
- Assicurazioni
- Intermediari immobiliari, ecc... ecc....

#### Con limitazioni

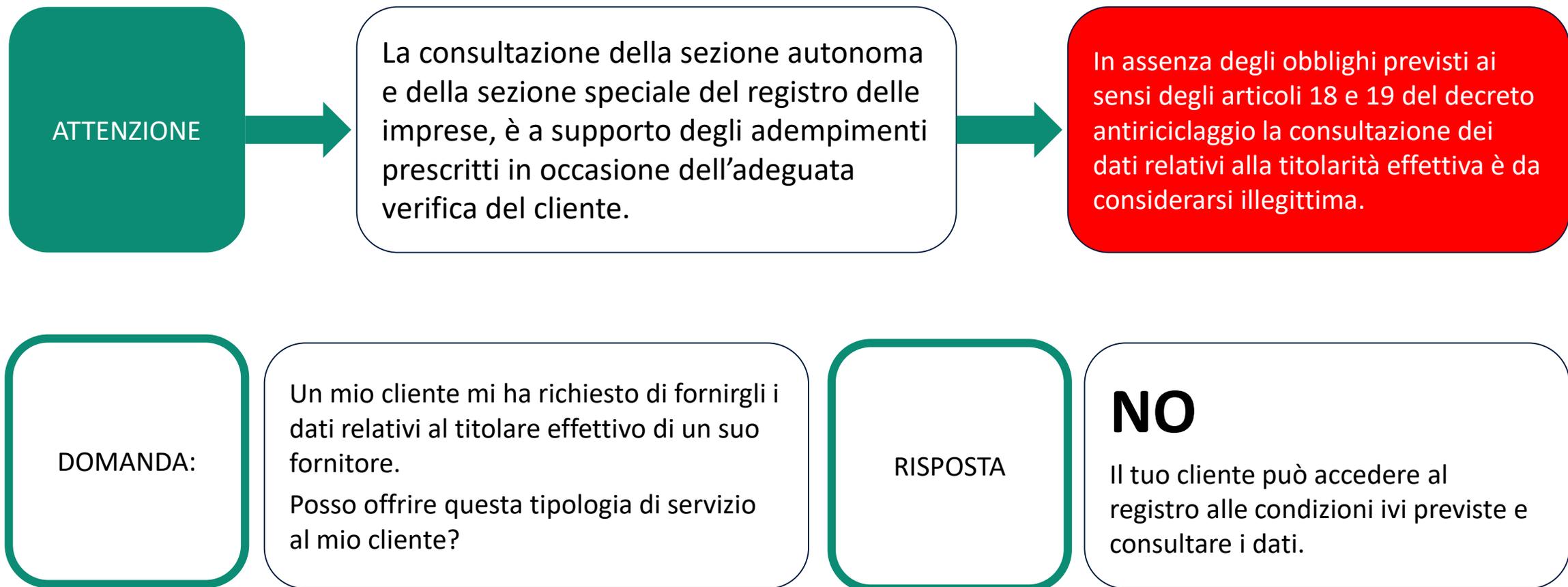
Alla **SEZIONE AUTONOMA**

Ogni altro soggetto, fatta salva la fattispecie per la quale il controinteressato abbia fornito al richiedente una motivata opposizione, accolta successivamente dalla Camera di Commercio

Alla **SEZIONE SPECIALE**

Ogni altro soggetto sulla base della presentazione alla Camera di Commercio di una istanza motivata

 Chi può accedere per la consultazione dei dati al registro dei titolari effettivi?





## L'accreditamento alla consultazione dei dati al registro dei titolari effettivi dei soggetti obbligati all'adeguata verifica

Soggetti	Accesso a	Accreditamento	Durata dell'accréditamento	Territorio	Diritti di segreteria
Intermediari bancari e finanziari Altri operatori finanziari Professionisti Altri operatori non finanziari Prestatori di servizi di gioco	<b>Sezione Autonoma</b> - Persone giuridiche - Persone giuridiche private <b>Sezione speciale</b> - Trust e istituti affini	Presentazione della richiesta di accreditamento alla Camera di Commercio territorialmente competente.  La Camera di Commercio comunica al soggetto obbligato l'accréditamento a mezzo PEC.  Gratuito	Due anni	Intero territorio nazionale	Consultazione soggetta al pagamento dei diritti di segreteria

# 6

## Le modalità di trasmissione dei dati del titolare effettivo al Registro delle Imprese



## La modalità di trasmissione dei dati

Depositi e Istanze  
Registro imprese

### Crea nuova pratica

1 IMPOSTA 2 COMPILA 3 COMPLETA E ALLEGA 4 FIRMA E INVIA

#### Scegli Categoria Pratica

**SUGGERIMENTO:** Scopri quali sono le pratiche disponibili in DIRE. [Maggiori informazioni](#)

Iscrizione   Variazione   Bilancio   Trasferimento d'azienda   **Titolare effettivo**   Cancellazione



Per questa comunicazione non sono previste deleghe ad intermediari abilitati (la pratica deve essere firmata digitalmente dai soggetti sopra individuati)

# 7

## Le comunicazioni dei soggetti obbligati delle discordanze dei dati



## Segnalazione dei soggetti obbligati alla Camera di Commercio di eventuali discordanze nei dati acquisiti

### L'OBBLIGO

I soggetti obbligati accreditati **segnalano alla Camera di commercio territorialmente competente** le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela

### TERMINI

La segnalazione deve essere tempestiva. I termini sono lasciati alla valutazione da parte del soggetto obbligato, che naturalmente non appena avrà svolto le sue analisi, integrato il suo patrimonio informativo e svolte le necessarie valutazioni circa la difformità potrà provvedere alla segnalazione in Camera di Commercio.

### ANONIMATO

Le segnalazioni acquisite sono consultabili unicamente da parte delle Autorità, **garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.**



## Conservazione nei casi di consultazione al registro dei titolari effettivi

SE SI CONSULTA IL  
REGISTRO DEI  
TITOLARI EFFETTIVI

Nei casi in cui sia obbligatorio il riscontro dei dati relativi al titolare effettivo consultando il registro dei titolari effettivi è necessario acquisire e conservare per 10 anni, prova dell'iscrizione del titolare effettivo nel registro ovvero conservare un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.



In caso di mancata conservazione si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 50.000.

# 8

## Le sanzioni carico degli amministratori nei casi di infedeltà o omissione nella comunicazione dei dati al Registro dei titolari effettivi



Falsa o infedele  
comunicazione dei dati

Reclusione da uno a sei anni.

OMESSA O TARDIVA  
COMUNICAZIONE DEI  
DATI

OMESSA COMUNICAZIONE DEI DATI O COMUNICAZIONE OLTRE I 30 GIORNI DAL  
TERMINE

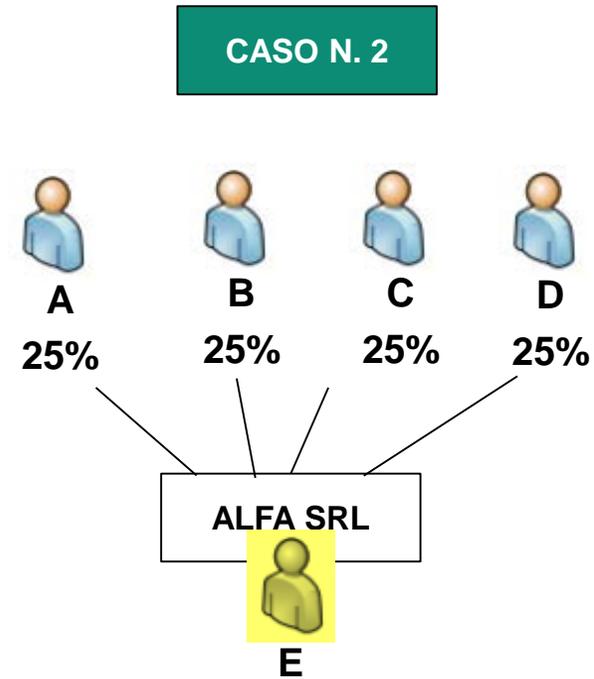
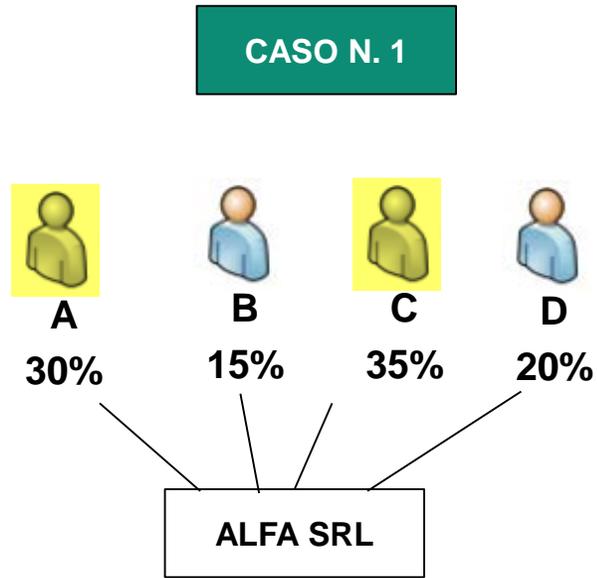
L'importo delle sanzioni varia da 103 euro a 1.032 euro (art. 2630 c.c.).

COMUNICAZIONE DEI DATI TARDIVA MA ENTRO I 30 GIORNI DAL TERMINE

La sanzione è ridotta a un terzo, quindi da 34,33 euro fino a 344 euro

# 9

## Casistiche



Nessun socio ha partecipazioni superiori al 25%

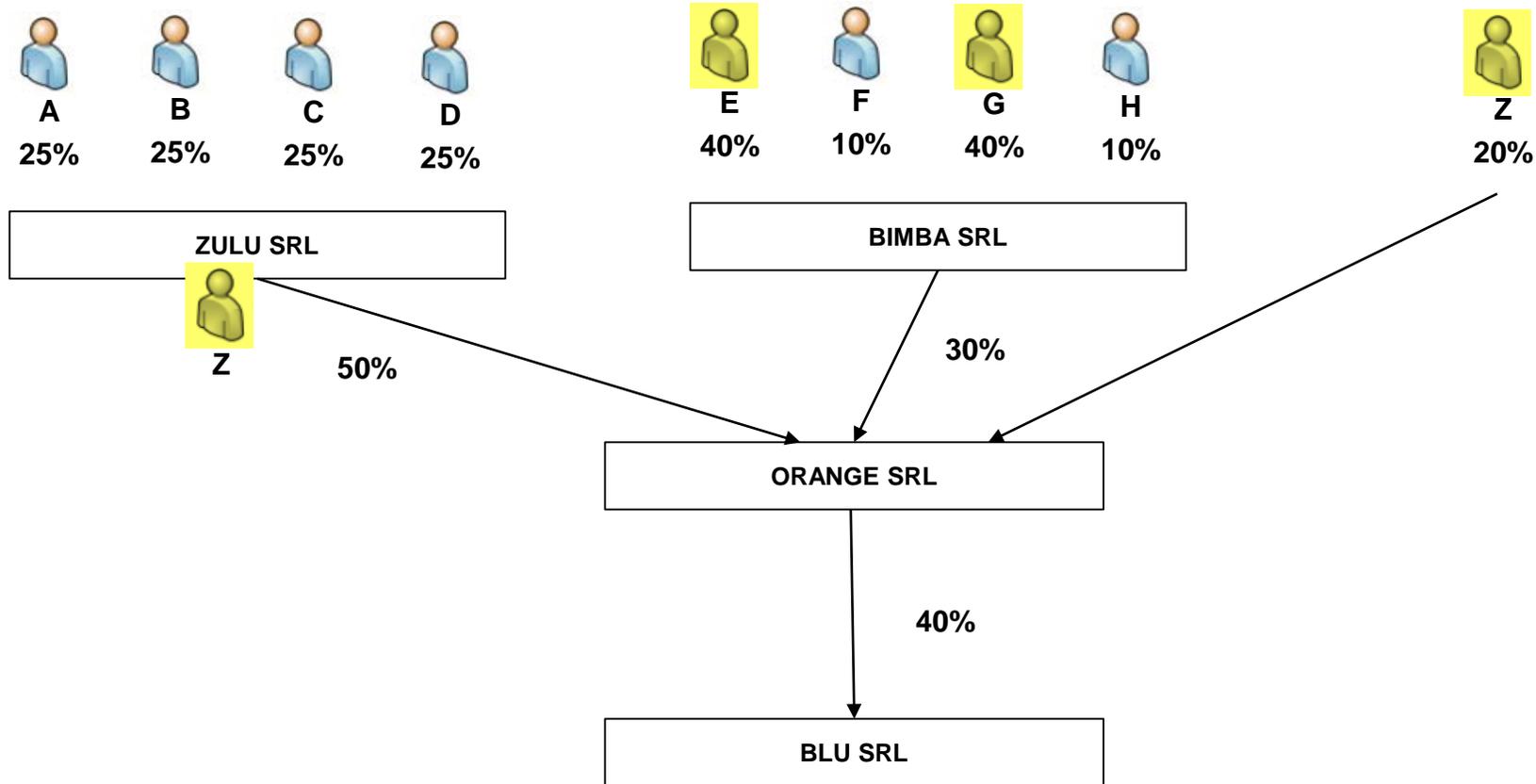
Nessuno ha:

- a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza



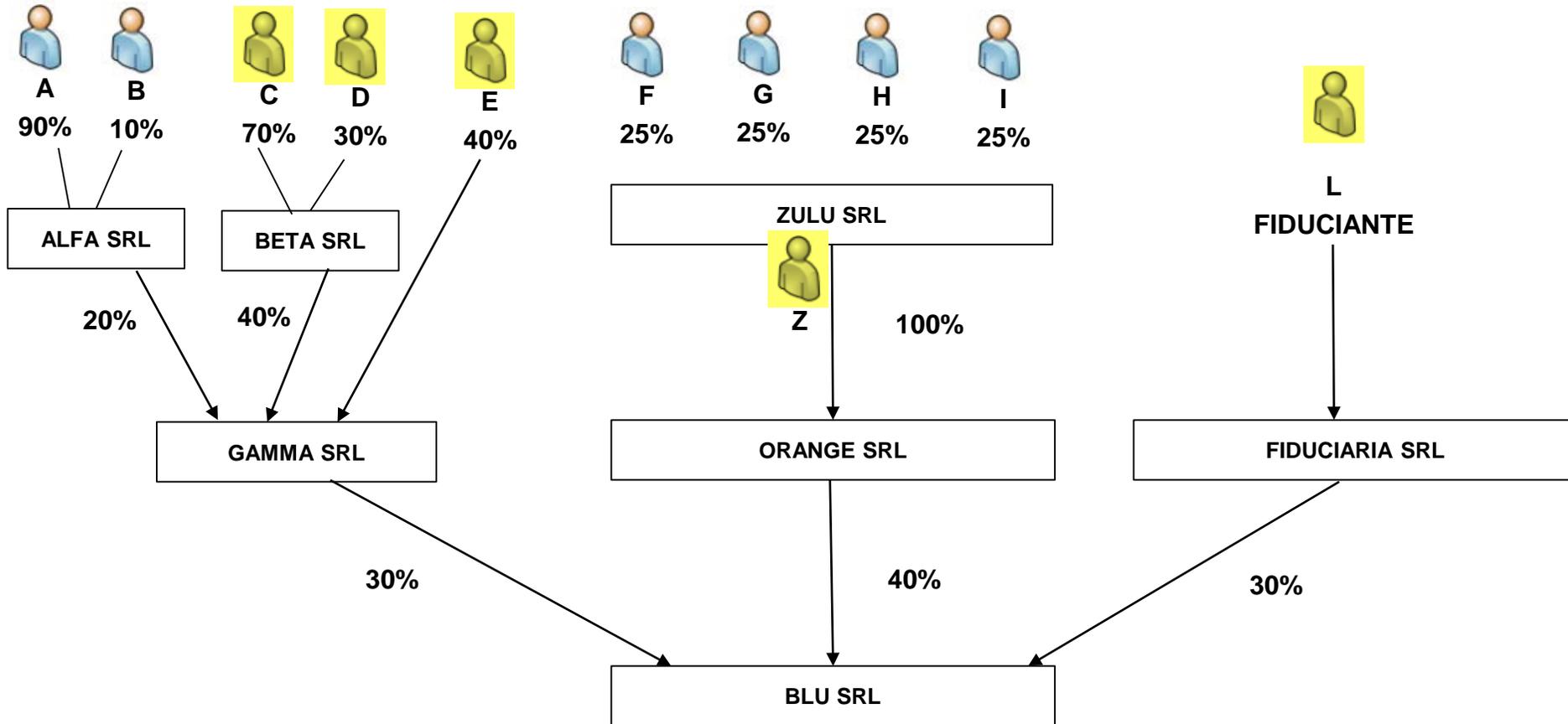
CASO N. 3

G mantiene nuda proprietà e concede usufrutto a Z



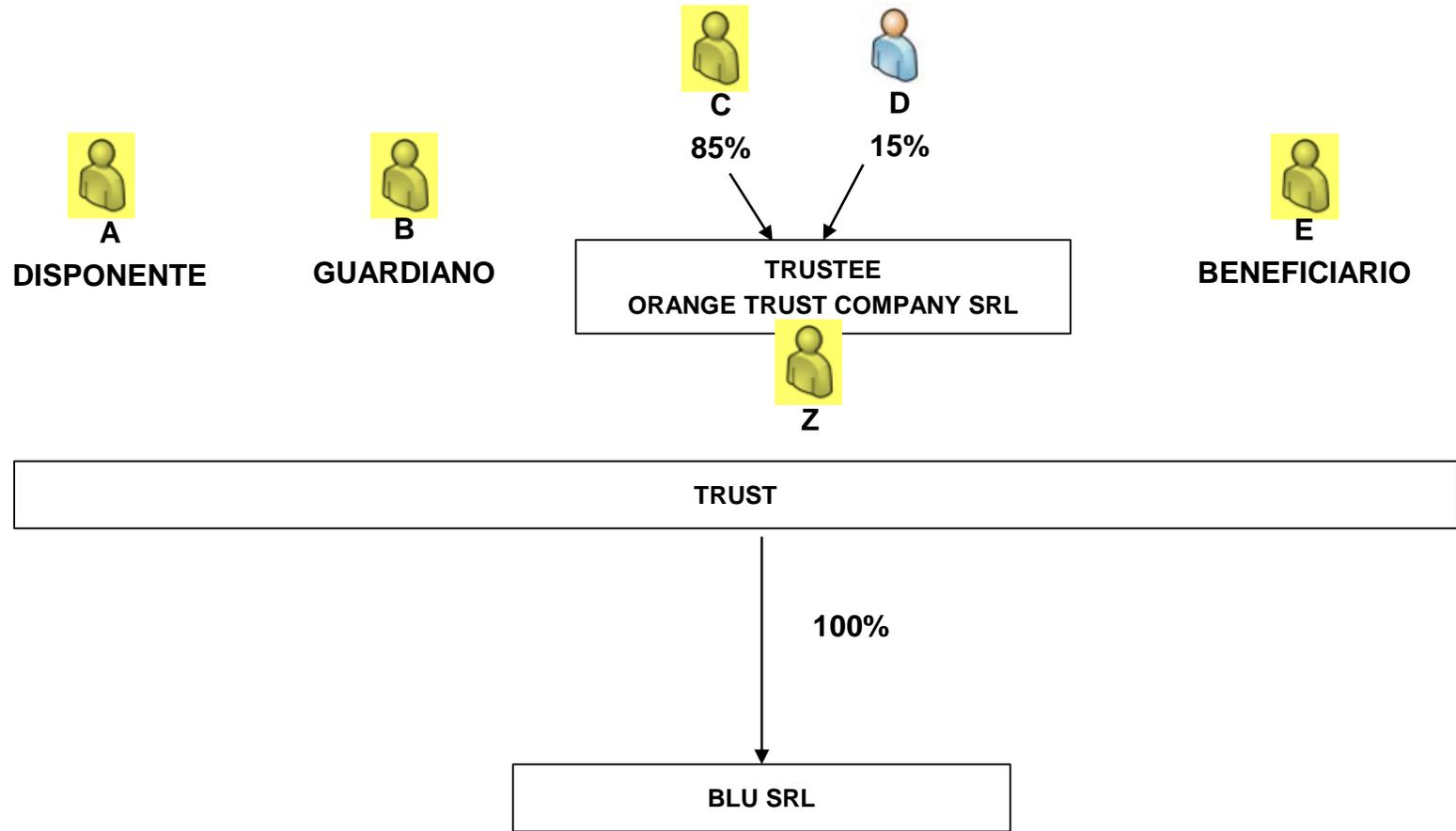


CASO N. 4





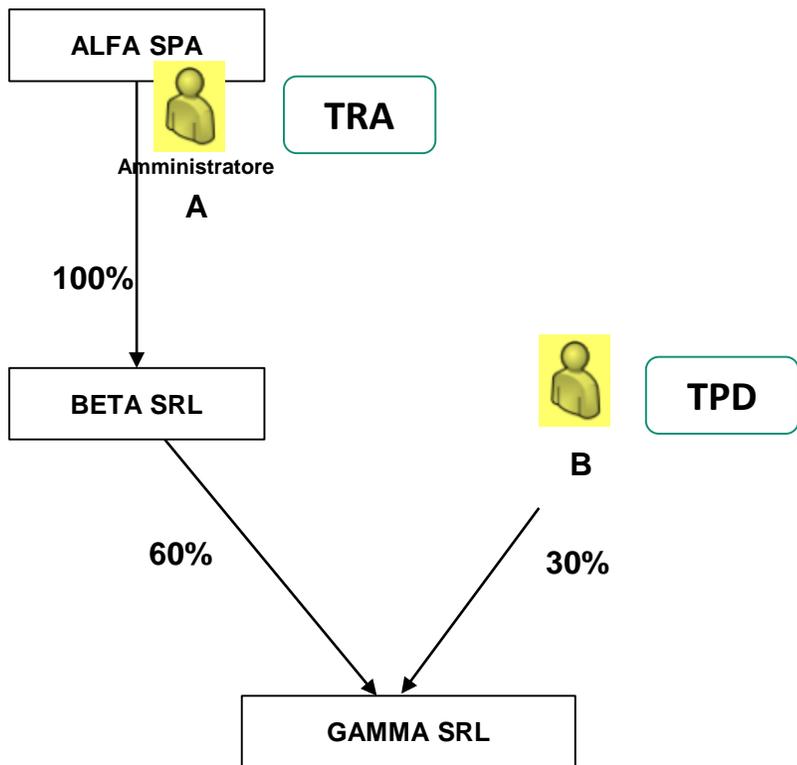
**CASO N. 5**





CASO N. 6

AZIONARIATO DIFFUSO NESSUNA PARTECIPAZIONE > 25% NESSUN CONTROLLO IN ALTRO MODO



Nel caso di **impresa con personalità giuridica** qualora venga compilato per il titolare effettivo il **requisito TRA** (poteri di rappresentanza, direzione o amministrazione) non potranno essere compilati requisiti diversi, ad eccezione del **requisito CTR**

**! ERRORI**

Titolari effettivi: Attenzione: in presenza di almeno un titolare effettivo con requisito 'TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE' possono essere indicati nella comunicazione solo titolari effettivi con lo stesso requisito e/o con la caratteristica di controinteressato all'accesso (codice CTR).



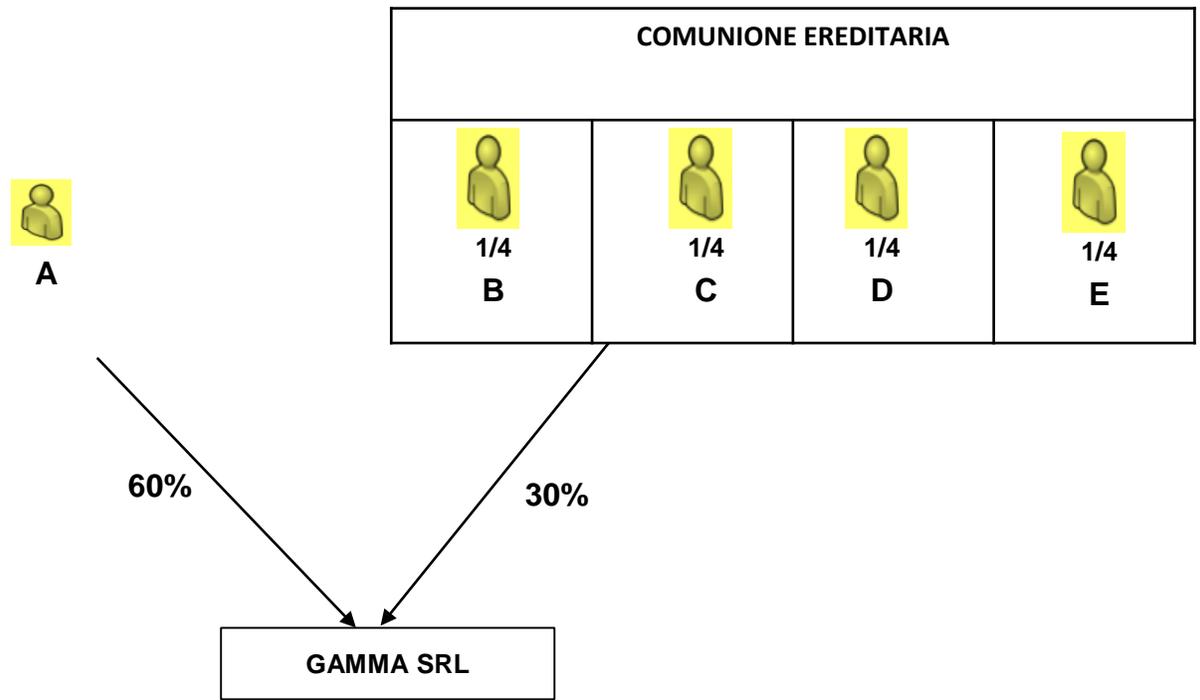
in caso di imprese, qualora almeno uno dei titolari effettivi dichiarati utilizzi il requisito "TRA - TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE", possono essere indicati nella comunicazione, complessivamente, solo titolari effettivi con lo stesso codice requisito e/o col requisito "CTR - CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETA'";

Manuale operativo per l'invio telematico

pag.17 / 42



**CASO N. 7**



# Grazie per l'attenzione

*Antonio Fortarezza*  
Email: [fortarezza@studiofa.it](mailto:fortarezza@studiofa.it)